



Comune di Monchio delle Corti

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43010

Tel. (0521) 896521 - 896234

Fax (0521) 896714

Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

e-mail :

info@comune.monchio-delle-corti.pr.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contenente disposizioni urgenti Emergenza Covid-19 in materia di Polizia Mortuaria.

ORDINANZA N. 4

Lì: 25.03.2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visti, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e successivi aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Parma e della relativa provincia;

Dato atto che nel D.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

Considerato che lo stesso D.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non

sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Vista l'ultima ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna che da oggi 19 marzo 2020 introduce misure ancora più restrittive circa la possibilità di uscire anche a piedi nel territorio comunale;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: “ nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore”;

Vista la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, avente per oggetto “Covid-19, chiarimenti operativi su operazioni di polizia mortuaria” in data 13 marzo 2020, nella quale si esplicita che, in analogia interpretativa al contenuto del suddetto testo normativo, nei casi di infezione da SARS-CoV-2, una volta constatato il decesso, si possa procedere, anche prima del termine di osservazione di 24 ore, previa disposizione del Sindaco, alla chiusura della bara e alle esequie, dopo aver adempiuto alle disposizioni previste in caso di malattia infettiva diffusiva;

Tenuto conto della criticità dovuta alla progressiva diffusione del virus COVID-19 ed al crescente numero di decessi;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista la legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 ad oggetto “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

Ritenuto che per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da COVID -19 si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D. 02.03.2020 n. 9 in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

Tenuto altresì conto che, a fronte delle riscontrate criticità dei forni crematori di eseguire le operazioni di cremazione nei termini ordinari e pertanto della riflessa problematica di conservazione dei feretri presso i cimiteri urbani senza superare i termini ordinari di deterioramento, si rende necessario adottare misure urgenti per la corretta e adeguata conservazione temporanea dei feretri;

Richiamati i commi 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. la riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria citato;
2. la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali da oggi fino a data da definire, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento,



Comune di Monchio delle Corti

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43010

Tel. (0521) 896521 - 896234

Fax (0521) 896714

Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

e-mail :

info@comune.monchio-delle-corti.pr.it

inumazione, tumulazione di feretri;

3. che la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, verifichi il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché si accerti dell'impossibilità di formazione di assembramenti;
4. che la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali verifichi il rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali ove ritenuto necessario;

RACCOMANDA

alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie di defunti positivi al COVID-19 di attivarsi per espletare le pratiche di trasporto e sepoltura immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione della salma e comunque non oltre le 72 ore dal decesso, al fine di evitare ritardi nella calendarizzazione dei funerali;

DISPONE

di autorizzare, data ad oggi la discreta disponibilità di loculi liberi presso i cimiteri di Monchio capoluogo e di Pianadetto, la tumulazione temporanea per il periodo strettamente necessario alla cremazione presso gli impianti a ciò deputati - e comunque non superiore a trenta giorni - dei feretri che in attesa di cremazione non trovano altre e idonee modalità di conservazione; saranno poste a carico dei famigliari dei defunti unicamente le spese di tumulazione e successiva estumulazione;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo ogni ulteriore e più grave reato; verrà, altresì, applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'articolo 7bis del D.lgs 267/2000;

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia comunicata:
 - alla Prefettura di Parma
 - alla Questura di Parma
 - al Comando dei Carabinieri del Comune di Palanzano
 - al Comando di Polizia Locale
 - alla Impresa Lazzari Roberto e c. snc
 - alle imprese funebri operanti sul territorio comunale

Monchio delle Corti, lì 25.03.2020

Il Sindaco
Riani Dott. Claudio